



Comune di Sondrio

AVVISO

ELEZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE. PRESENTAZIONE CANDIDATURE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale (in attuazione dell'art. 48 dello Statuto comunale),

RENDE NOTO

che, ai fini dell'elezione del Garante, i cittadini interessati, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento possono presentare le proprie candidature inoltrando apposita istanza al sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale presso l'Ufficio Protocollo del Comune – P.zza Campello n. 1 accompagnata da dettagliato curriculum come da modello disponibile sul sito www.comune.sondrio.it - sezione Albo Pretorio online - al sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale entro il giorno

01 luglio 2019

con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo in piazza Campello 1 piano terra negli orari di apertura al pubblico dalle 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16:30;
- via fax al n. 0342/526333;
- per posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Comune di Sondrio – piazza Campello 1 – 23100 Sondrio;
- tramite Posta Elettronica Certificata nell'osservanza delle seguenti modalità:

dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata alla casella protocollo@cert.comune.sondrio.it. Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON è idonea ad essere acquisita dal sw in uso e pertanto NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA' ESSERE RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA SOPRA INDICATO.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria (mail segreteria@comune.sondrio.it, tel. 0342/526215).

Sondrio, li 14 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale

(Maurizio Piasini)

f.to digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento recitano:

Art. 3

Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

- 1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è preposto un cittadino italiano in possesso di laurea che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche o delle scienze sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.*
- 2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.*
- 3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità per la carica di Consigliere Comunale.*
- 4. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.*
- 5. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.*
- 6. Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.*



Art. 4

Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale, informandone la cittadinanza e stabilendo il termine per la presentazione delle candidature che non dovrà essere inferiore a 30 giorni.*
- 2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature per l'elezione a Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum, nel termine fissato.*
- 3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.*

Art. 5

Elezione e durata in carica del Garante

- 1. Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.*
- 2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.*
- 3. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
- 4. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.*
- 5. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.*
- 6. La carica di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni con i criteri e con le modalità previste per gli amministratori comunali dalla normativa vigente tempo per tempo e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.*